PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3198 di lunedì 11 novembre 2013

Interpello: è possibile adattare la formazione ai rischi effettivi?

La Commissione per gli interpelli risponde sulla possibilità di prescindere dal settore Ateco e tarare il percorso formativo di un lavoratore sulla effettiva condizione di rischio che si rileva a valle del processo di valutazione.

Roma, 11 Nov ? Come aveva ricordato Adriano Paolo Bacchetta ai nostri microfoni, una delle future sfide del legislatore è quella di scalare le attività necessarie alla gestione della sicurezza in funzione dell'**effettivo rischio dei lavoratori**.
Una sfida che si ricollega alle misure di semplificazione del quadro amministrativo e normativo che, con il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013, hanno modificato in più punti il D.Lgs. 81/2008. Ad esempio in relazione alla futura individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico **-** demandata a un decreto **-** sulla base di criteri e parametri desunti dagli indici infortunistici di settore dell'Inail.

Ma è possibile anche **tarare il percorso formativo dei lavoratori sui loro rischi specifici**? Lo permettono gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?

È questo il senso del quesito della Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) che ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della **Commissione per gli interpelli** - prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

Commissione che ha risposto in data **24 ottobre 2013** con l'**Interpello n. 11/2013**sull'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0331] ?#>

Presentiamo innanzitutto il **quesito**.

In particolare Federambiente chiede di conoscere "se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco e **possa essere tarata sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione**".

Per rispondere la Commissione riporta quanto previsto dagli **Accordi del 21 dicembre 2011**.

Si ricorda che l' Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 "disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione. nonché l'aggiornamento dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. La suddetta formazione, come esplicitato nella premessa dell'accordo in parola, da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti, costituisce **un percorso minimo da organizzare ed integrare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi**".

Successivamente l' Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, relativo alle linee guida applicative ed integrative dell'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, "chiarisce che la classificazione dei lavoratori, *può essere fatta anche tenendo conto delle*

attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi".

Tutto ciò premesso **la Commissione fornisce le seguenti indicazioni**.

Innanzitutto si ribadisce che l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che *il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda*.

E dunque, "alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni citati", la formazione - che deve essere *sufficiente ed adeguata* ? "**va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda**".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 11/2013con risposta del 24 ottobre 2013 alla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale - Prot. 37/0018686/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'accordo formazione lavoro.

RTM

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it